



Tribunale di Torino  
- Sezione Sesta Civile - Fallimentare -

Proc. n. 11237/2020 V.G.

Decreto di apertura della procedura di liquidazione  
ex art. 14 quinquies l. n. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso con cui [REDACTED] ha domandato di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, ha proposto la domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

**ritenuto** che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistano i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, indicati all'art. 7, comma 2, di tale legge;

**rilevato** che il debitore ha depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

**preso atto** che il professionista nominato dal Tribunale ed incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, dott. Stefano Scagnelli, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori ha così concluso la sua relazione: *"ritiene utile l'ammissione a tale procedura, in quanto rappresenta l'unica soluzione che può offrire all'istante la possibilità di adempiere ai propri debiti e può congiuntamente offrire ai creditori la garanzia del rispetto della par condicio creditorum, condizione che non sarebbe controllabile in caso di pagamenti parziali effettuati dal debitore in seguito alle diverse azioni individuali eventualmente effettuate dai creditori."*

**considerato** che il suddetto Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

**ritenuto** che sussistano, dunque, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* legge n. 3/2012;

**rilevato** che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio del ricorrente e la messa a disposizione dei creditori del ricavato della vendita della quota di bene immobile per la somma stimata di euro 38.333,33; ricavato vendita bene mobile registrato (motociclo) per la somma di euro 500,00; ricavato derivante dal recupero del credito vantato nei confronti della [REDACTED] pari a euro



2.700,00 e la somma mensile di euro 285,61 per anni quattro per l'ammontare complessivo di euro 13.709,08;

**ritenuto** che il Liquidatore nominato debba procedere alla formazione dello stato passivo e al pagamento secondo l'ordine dei privilegi detratte le spese in prededuzione;

**rilevato** che il ricorrente risulta percepire mensilmente un reddito da lavoro complessivo di € 2.083,00;

**ritenuto** congruo, alla luce di tali elementi e di quanto esposto a pag. 11 dell'attestazione, definire il limite di quanto occorre al mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare nella misura di € 1.797,47 al mese;

**riservata** la liquidazione del compenso delle spese di procedura all'esito della stessa;

### P. Q. M.

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di [REDACTED]

**nomina** liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

**dispone** che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, l. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

**dispone** che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**dispone** che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

**ordina** che i debitori rilascino al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

**dispone** che il debitore possa trattenere i proventi dalle loro attività lavorative percepiti a qualunque titolo nel limite di € 1.797,47 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

**ordina** la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore.

**Si comunichi.**

Torino, 8 luglio 2020

Il Giudice

(Antonia Mussa)

